



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
E
POLIZIA RURALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.07.2023

In vigore dal 12.08.2023

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

Art. 3 Definizioni

TITOLO II – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA POLIZIA URBANA

CAPO I - DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 5 Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

Art. 6 Prevenzione dei danneggiamenti

Art. 7 Lancio di sassi, di altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art. 8 Limiti all'accattonaggio ed all'utilizzo degli animali

Art. 9 Divieti e tutele sull'accensione dei fuochi

Art. 10 Precauzioni per talune attività a contatto con luoghi pubblici

Art. 11 Sicurezza degli edifici

Art. 12 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 13 Sgombero della neve

CAPO II - DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA CONVIVENZA CIVILE, DELLA VIVIBILITA', DELL'IGIENE E DEL PUBBLICO DECORO

Art. 14 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 15 Manutenzione e decoro degli edifici

Art. 16 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 17 Spolvero di panni e tappeti

Art. 18 Viali, giardini pubblici, parchi giochi e passeggiata a mare

Art. 19 Vasche e fontane

Art. 20 Manutenzione di terreni e siepi e degrado ambientale in generale

Art. 21 Occupazione del suolo pubblico

Art. 22 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro, alla moralità ed al quieto vivere

Art. 23 Lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche

Art. 24 Pulizia delle vetrine

Art. 25 Luminarie, addobbi, stendardi e festoni

CAPO III - DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA QUIETE E DELLA TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 26 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 27 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 28 Rumori e schiamazzi per le strade e in altri siti diversi dai luoghi di ritrovo

Art. 29 Regolamentazione delle immissioni sonore nell'ambiente derivanti da attività rumorose

Art. 30 Disposizioni riguardanti la detenzione e la conduzione degli animali

CAPO IV -DISCIPLINA DI MESTIERI, ATTIVITA' LAVORATIVE E MANIFESTAZIONI

Art. 31 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 32 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Art. 33 Mestieri girovaghi

Art. 34 Cortei funebri

Art. 35 Processioni e manifestazioni

Art. 36 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

TITOLO III – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA POLIZIA RURALE

CAPO I - NORME DI SICUREZZA E DI CONTRASTO AL DEGRADO AMBIENTALE

Art. 37 Regolamentazione delle attività agronomiche e di natura rurale

Art. 38 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 39 Abbeveratoi per animali

Art. 40 Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 41 Lavorazione e gestione di terreni prospicienti le strade

CAPO II MODALITA' DI MANTENIMENTO DI TERRENI, FOSSI, ALBERI, PIANTE E ARBUSTI

Art. 42 Distanze per fossi, canali, alberi e piante

Art. 43 Recisioni di rami protesi e radici

CAPO III - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 44 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

Art. 45 Mantenimento e spurgo di fossi e canali

Art. 46 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Art. 47 Canali naturali e artificiali – irrigazione

Art. 48 Rispetto delle acque

Art. 49 Canali ed altre opere consortili

Art. 50 Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

CAPO IV - PASCOLO E CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 51 Pascolo degli animali

Art. 52 Recinzioni con filo spinato

CAPO V- NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 53 Esercizio del diritto di passaggio

Art. 54 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI A TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 55 Sistema sanzionatorio

Art. 56 Cessazione dell'illecito, rimessa in pristino, esecuzione d'ufficio, sanzioni conseguenti

Art. 57 Ordinanza Sindacale

Art. 58 Sanzioni

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 59 Entrata in vigore

- Allegato A, Planimetria Zona Urbana e Zona Extraurbana
- Allegato B, Planimetria aree urbane ai sensi del c. 3 dell'art. 9 del D. L. 14/2017 come convertito dalla L. 48/2017.

Elenco aree urbane ex art. 6 del Regolamento: Piazza Italia, Giardini Escrivà, Viale della Libertà, Giardini Parodi-Lanteri, Borgo Castello, Porte di Passorino, Monte Carmelo, Parco Don Leone Grossi, Parco Rocca, Parco delle Rose, Piazzale Rolandette, Litorale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini.

Attende, altresì, alla tutela del territorio comunale, regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e di combattere il degrado ambientale.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 co. 2 del Decr. Lgs. n. 112/1998.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 co. 2 del D.Lgs. n. 112/1998.

3. Il presente regolamento detta norme per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) salvaguardia della sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) salvaguardia della convivenza civile, della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro;
- c) salvaguardia della pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina di mestieri, attività lavorative e manifestazioni;
- e) disciplina delle attività e dei comportamenti nelle zone rurali.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Loano.

5. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, sono qualificate "zona urbana" tutte le porzioni di territorio comunale indicate in rosso sull'allegata planimetria (Allegato A).

Tutte le altre zone di territorio comunale non qualificate come "zona urbana" costituiscono "zona extraurbana".

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

1. I controlli di polizia urbana e rurale sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle relative mansioni, avvalendosi, ove necessario, degli Enti Pubblici competenti per territorio in base al settore d'intervento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito con le modalità e nel rispetto delle norme previste dalla L. 689/1981.
3. Quando uno stesso fatto è punito da più disposizioni regolamentari che prevedono sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- **educazione alla legalità**: le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

- **sicurezza urbana**: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso la promozione di interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

- **pubblica incolumità**: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo, danno, malattia, calamità, anche potenziali;

- **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- **pubblica quiete e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

- **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative**: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

- disciplina delle attività e dei comportamenti nelle zone rurali: la disciplina delle attività agronomiche e di contrasto al degrado ambientale nelle zone rurali e dei comportamenti da tenere nell'ambito di tale attività e nella frequentazione degli ambiti rurali.

TITOLO II **DISPOSIZIONI INERENTI ALLA POLIZIA URBANA**

CAPO I **DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA** **PUBBLICA INCOLUMITA'**

Art. 4

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, col proprio comportamento, sia nei luoghi pubblici che nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. E' inoltre vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti.

Art. 5

Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

1. L'allegato B del presente Regolamento (costituito da un elenco delle strade e da planimetrie) individua e perimetra, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del D. L. 14/2017 come convertito dalla L. 48/2017, le aree urbane nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del medesimo decreto.

Art. 6

Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ad ogni frequentatore di luoghi pubblici è vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e arrecare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade, alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

Art. 7

Lancio di sassi, di altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' vietato lanciare sassi, altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio a chiunque.

Art. 8

Limiti all'accattonaggio ed all'utilizzo degli animali

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia e l'applicazione delle sanzioni del Codice Penale, l'accattonaggio è vietato nei seguenti luoghi del territorio comunale:

- a) nell'intera zona del centro storico come delimitata dalla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.);
- b) sulla passeggiata a mare e in corso Roma;
- c) presso le intersezioni stradali;
- d) all'interno e in prossimità dei mercati e delle fiere;
- e) nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie e le case di cura;
- f) davanti ed in prossimità di luoghi di culto, di cimiteri e di parchi pubblici;
- g) davanti o in prossimità degli ingressi di attività commerciali ed esercizi pubblici;
- h) davanti od in prossimità di uffici pubblici, istituti bancari e uffici o locali commerciali;

2. E' vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualsiasi modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

3. E' vietato porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani e disabili, simulando disabilità o sfruttando animali da affezione, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

4. E' vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, servizi, adesioni ad iniziative no profit, richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi, ovvero con insistenti richieste di accettazione o di elemosina.

5. E' vietato esercitare qualsiasi forma di accattonaggio utilizzando animali domestici e/o selvatici tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, ovvero tenuti anche solo al fine di suscitare l'altrui pietà per trarne vantaggio.

6. E' vietato l'utilizzo di animali con cuccioli lattanti o quelli da svezzare, ovvero animali di qualsiasi età in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alle quali sono esposti.

7. Sono vietati i giochi, le gare, le lotterie, anche in occasione di fiere e mercati, che prevedono l'impiego di animali vivi o la loro vendita o posta in palio durante le manifestazioni.

8. Sono altresì vietate manifestazioni, mostre e qualsivoglia esposizione al pubblico, in special modo itinerante, di animali vivi, fatta eccezione soltanto per le esposizioni zootecniche, cinofile, feline, colombofile, purché organizzate senza fine di lucro da associazioni locali di categoria, animalistiche o venatorie riconosciute.

9. Qualora le suddette violazioni avvengano in un'area di particolare tutela così come individuata dall' art. 6 del presente Regolamento, l'agente accertatore con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D. L. 14/2017 come convertito dalla L. 48/2017.

Art. 9

Divieti e tutele sull'accensione dei fuochi

- 1.** L'accensione di fuochi in zona urbana è vietata.
- 2.** Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, in zona extraurbana è consentito l'abbruciamento di soli scarti vegetali derivanti da attività agricola, da effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nell'orario compreso fra le ore 8:00 e le ore 18:00;
 - b) ad una distanza di cinquanta metri, da abitazioni, strutture turistico ricettive e strade pubbliche;
 - c) adottando tutte le misure necessarie ad evitare molestia e danni a persone e a cose e ad impedire la propagazione del fuoco;
 - d) evitando l'immissione di fumo in luoghi pubblici e privati;
 - e) presidiando l'abbruciamento con almeno una persona fino allo spegnimento del fuoco.
- 3.** In caso di incendio, sia in zona urbana sia extraurbana, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.
- 4.** Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza pubblica, d'igiene e ambientale, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.
- 5.** E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, ad esclusione di quelle appositamente attrezzate allo scopo.

Sul resto del territorio vanno comunque rispettati quei comportamenti atti ad evitare pericoli di incendi.

6. Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi, è vietato a chiunque e nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, compiere atti o detenere materiali che possano costituire pericolo di incendio o produrre esalazioni moleste verso edifici o aree pubbliche e private.

Art. 10

Precauzioni per talune attività a contatto con luoghi pubblici

- 1.** Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 2.** Gli offendicula ed ogni altro manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico (recinzioni, impedimenti e quant'altro) dovranno essere installati, posizionati e

protetti in modo da non causare pericolo per la collettività e comunque nel pieno rispetto delle vigenti normative.

3. Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, è vietato trasportare, caricare e scaricare, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che può causare pericolo per la collettività.

Art. 11 **Sicurezza degli edifici**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo al proprietario, a chi ne abbia la disponibilità o a chi ne sia responsabile, di mantenere ogni edificio privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

In particolare i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza statica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, con riferimento alla tipologia, alla quantità ed al peso degli arredi, dei depositi e degli oggetti in essi detenuti.

3. L'installazione di macchinari di qualsiasi tipo, all'interno ed all'esterno degli edifici, deve avvenire a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative e, comunque, evitando la produzione di vibrazioni o rumori fastidiosi per le persone.

4. Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.

E' altresì vietato dimorare in locali abusivamente adibiti a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene.

Qualora si verificano tali circostanze, il Sindaco può ordinare lo sgombero dei locali o parte di essi.

5. In caso di non utilizzo degli edifici e pertinenze, il proprietario, chi ne abbia la disponibilità o chi ne è responsabile dovrà comunque mantenerli in sicurezza e secondo i principi di decoro, attuando tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. E' fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all'esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati una targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico e la pec.

7. Il Sindaco a mezzo di ordinanza contingibile e urgente o il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale possono prescrivere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari al fine di garantire la sicurezza degli edifici.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese.

Art. 12

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi, gabbie, tende, ombrelloni, stendini e ogni altro oggetto posizionato su finestre e balconi, o comunque sospeso su aree pubbliche o private, al fine di evitarne la caduta e così garantire la sicurezza per tutte le persone.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante idoneo congegno.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o altri liquidi sul suolo pubblico e sulla abitazioni sottostanti, derivanti da tetti, canali di gronda, balconi, tende, finestre, vasi, gabbie e quant'altro.

3. E' vietata l'emissione di polveri che possano arrecare molestia alle persone.

Art. 13

Sgombero della neve

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo.

Gli stessi hanno altresì l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Tale obbligo incombe altresì sui proprietari e gestori di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con la Polizia Municipale e sotto prescritte cautele, può essere autorizzato il getto sulle piazze della neve accumulata su tetti, terrazzi e balconi.

3. E' vietato ammassare la neve rimossa a ridosso di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

4. I titolari di passi carrabili devono provvedere direttamente alla rimozione della neve.

CAPO II
**DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA CONVIVENZA CIVILE, DELLA VIVIBILITA',
DELL'IGIENE E DEL PUBBLICO DECORO**

Art. 14

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, e nel regolamento comunale di igiene, è fatto divieto, a chiunque ed in qualsiasi modo, di pregiudicare l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato, in modo tale da ledere, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio.

Art. 15

Manutenzione e decoro degli edifici

- 1 Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale, i proprietari, gli affittuari e chi abbia la disponibilità di edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte di accesso (ad abitazioni, negozi e altri locali), gli infissi esterni, le tende e le vetrine, gli androni e le scale comuni, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione, prospicienti la pubblica via o comunque in vista del pubblico.
2. I proprietari degli edifici sono responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.
I proprietari di insegne sono responsabili della loro conservazione e pulizia.
3. E' vietato effettuare scritte, disegni, segni e figure, insudiciare, macchiare, tingere con colori o altra sostanza i muri, le porte, le pertinenze, i manufatti e le infrastrutture di edifici pubblici e privati, nonché i monumenti e tutti i manufatti pubblici, fatto salvo quanto indicato al comma successivo.
4. E' consentita la realizzazione di decorazioni pittoriche (murales) unicamente se tale attività avviene nel rispetto dei luoghi, delle modalità e delle condizioni riportate nel *"regolamento per la realizzazione di murales e per l'esercizio di spray art su spazi pubblici e privati* ovvero in conseguenza di speciali progetti approvati una tantum dall'Amministrazione.

Art. 16

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura di biancheria, panni e simili non è consentita al di fuori di locali e recinti privati.
2. E' vietato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 stendere biancheria, panni o simili fuori dalle finestre, al di fuori dei terrazzi e dei poggiali prospicienti vie pubbliche, luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.
3. E' comunque sempre vietato stendere biancheria, panni o simili in modo tale che provochino stillicidio.
4. E' vietato tendere funi aeree attraversanti vie o piazze o altri luoghi soggetti a pubblico passaggio.

Art. 17

Spolvero di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare, sbattere tappeti, tovaglie, panni e simili dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti vie, piazze e aree pubbliche.

Art. 18

Viali, giardini pubblici, parchi giochi e passeggiata a mare

1. Nei parchi e giardini pubblici e sulla passeggiata a mare è vietato giocare con oggetti o animali, usare pattini, monopattini e simili e compiere qualsiasi esercitazione ludica o sportiva quando ciò costituisca disturbo alle altre attività consentite nei suddetti luoghi o comunque molestia e disturbo al riposo delle persone, salvo quanto indicato nel comma successivo.
2. La giunta comunale può individuare con specifico provvedimento l'elenco dei parchi e delle aree pubbliche che derogano al divieto di cui al precedente comma ed i termini in cui ciò avviene.
3. E' altresì vietato:
 - a) transitare e sostare con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti e simili, negli spazi riservati ai soli pedoni (per quanto riguarda i cani o altri animali valgono le disposizioni e condizioni contenute nel successivo art. 30);
 - b) transitare, sostare o coricarsi su aiuole fiorite o erbose;
 - c) cogliere fiori, strappare fronde, salire sugli alberi, appendervi e appoggiarvi oggetti o scagliare loro contro pietre, bastoni e simili, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - d) sdraiarsi sulle panchine e sedie di uso pubblico;
 - e) far uso di apparecchi radio o simili in modo da arrecare disturbo alle persone;
 - f) far uso delle attrezzature e dei giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da maggiori di anni dodici;

g) allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati;

h) fumare in tutti i giardini e parchi pubblici ricadenti il territorio comunale.

4. Il Sindaco può stabilire, con specifico provvedimento, gli orari di apertura dei parchi e delle aree pubbliche.

Art. 19

Vasche e fontane

1. E' vietato entrare, anche parzialmente, nelle vasche e nelle fontane pubbliche, nonché gettarvi o immergervi pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, ad esclusione delle monete che, una volta lanciate, appartengono al Comune ed è vietato a chiunque di impossessarsene.

2. E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

3. E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri espedienti; in prossimità delle fontanelle è altresì vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili.

Art. 20

Manutenzione di terreni e siepi e degrado ambientale in generale

1. Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, è comunque vietato mantenere qualsiasi situazione di degrado ambientale che leda il decoro e la corretta utilizzazione del territorio.

2. Su tutto il territorio comunale è vietato mantenere i terreni e le siepi in stato di abbandono e con sviluppo incontrollato della vegetazione in genere, in particolare al fine di impedire la proliferazione di piante dannose e infestanti, il propagarsi di insetti nocivi ed il pericolo di propagazione di incendi.

3. I proprietari, gli affittuari e chi abbia la disponibilità di aree confinanti con luoghi pubblici o comunque da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, in particolare devono regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale e rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro da esse derivante che sia caduto sulla sede stradale, sui percorsi pedonali e i marciapiedi.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al verde condominiale.

5. E' vietato fumare su tutte le spiagge del Comune, tranne che nelle aree appositamente delimitate.

6. Ferme restando le disposizioni contenute agli artt. 232 bis e 232 ter del Decr. Lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente), è comunque vietato gettare sull'arenile, nelle acque, nelle caditoie, nelle condotte di scarico, sui marciapiedi e sulle strade, qualsiasi tipo di rifiuto prodotto da fumo (mozziconi, pacchetti, cartine, fiammiferi e quant'altro).

Art. 21

Occupazione del suolo pubblico

1 Premesso che ogni occupazione, rottura e/o manomissione di area pubblica o comunque di pubblico uso deve essere autorizzata dal Comune con le modalità previste dal *“regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone”* ovvero sulla base vigente regolamento sulla concessione di patrocini, ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, su area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

2. In caso di rottura, il ripristino deve essere realizzato a cura e a spese del soggetto autorizzato, in virtù del vigente regolamento di rottura suolo pubblico.

Art. 22

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro, alla moralità ed al quieto vivere

1. Ferme restando le sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico, ovvero aree private aperte al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

a) lo stazionamento e l'assembramento rumoroso di persone, intendendosi come tale la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultano non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza, ovvero arrecano disturbo alla quiete pubblica o comunque generano senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati aperti al pubblico da parte dei cittadini, ad eccezione dello svolgimento di pubblici eventi regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

b) sedersi, sdraiarsi, dormire, compiere atti contrari al buon costume ed alla sensibilità sociale e comunque avere qualsiasi atteggiamento e comportamento molesto o pericoloso nei confronti degli altri, sulle strade pubbliche o a uso pubblico, sulle piazze, sotto i portici, i loggiati, gli androni, le soglie e le scale di edifici pubblici o comunque aperti al pubblico, sui gradini dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti;

c) bivaccare, mangiare, bere in forma palesemente contraria al buon costume ed alla sensibilità sociale o occupando con sacchetti o altri oggetti e apparecchiature il suolo pubblico;

d) salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sugli alberi, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, nonché camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti e sulle ringhiere pubbliche;

e) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico;

f) al di fuori dei luoghi espressamente consentiti, collocare, appoggiare, legare velocipedi o altri beni privati agli impianti della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione, ad altri elementi di arredo urbano, alle barriere di protezione dei monumenti e ad altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, nonché lasciarli su area pubblica in stato di incuria o di abbandono;

g) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

h) usare bombolette spray contenenti schiumogeni o altro ed il lancio di qualsiasi cosa che possa insudiciare persone o cose, nonché il lancio dei cc.dd. "gavettoni";

i) consumare bevande alcoliche al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati, **nel periodo compreso tra il 15 giugno al 31 agosto compresi dalle 20.00 alle 08.00 del giorno successivo. Tale divieto è valido tutto l'anno per quanto riguarda ogni tipo di bevanda in contenitore di vetro;**

l) fuori dalla spiaggia, camminare e sostare in costume, scalzi o a torso nudo, con esclusione della passeggiata a mare;

m) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

2. I titolari e i gestori di negozi, botteghe artigiane ed esercizi pubblici devono mantenere l'area antistante l'attività, le immediate adiacenze e le pubbliche pertinenze date in concessione in buone condizioni di decoro, pulizia ed igiene.

3. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.

In tale caso la Polizia Locale può allontanare i trasgressori, sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate ai sensi della L. 689/1981, nonché far abbattere o rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

4. Qualora le violazioni di cui ai punti a), b), c), e) del co. 1 avvengano in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 5 del presente Regolamento, l'agente accertatore, con ordine scritto e motivato, ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto.

L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D. L. 14/2017 come convertito dalla L. 48/2017.

Art. 23

Lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche

1. In luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata la lavatura di qualsiasi veicolo.

2. In luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata la riparazione di qualsiasi veicolo, salvo se determinata da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione del suolo pubblico antistante i negozi con scale o sgabelli per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza autorizzazione, salvo che sia limitata al tempo occorrente per le operazioni.

Art. 25

Luminarie, addobbi, stendardi e festoni

- 1.** Le installazioni di luminarie, addobbi, stendardi e festoni e simili lungo le strade cittadine da parte di singoli cittadini, di associazioni o di enti possono avvenire nel rispetto della normativa vigente.
- 2.** E' vietato forare gli alberi e collocare ganci, attacchi e supporti in genere sugli alberi, pali dell'illuminazione pubblica, facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo il consenso della proprietà e comunque nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia, paesaggistica e culturale.
- 3.** Le installazioni non devono ostacolare la libera visuale della segnaletica stradale.
- 4.** Le installazioni, poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate nel rispetto della vigente normativa.
- 5.** Le installazioni da collocare in prossimità o in corrispondenza di linee ferroviarie devono ottenere il nulla osta rilasciato dal gestore delle linee stesse.
- 6.** Le spese di collocazione, il funzionamento e la rimozione delle installazioni, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti l'installazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA QUIETE E DELLA TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 26

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1.** Il Comune tutela e assicura la quiete, la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
- 2.** E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.
- 3.** Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, possono imporre prescrizioni che tengano conto di quanto sopra, nonché dell'esigenza di garantire adeguato intrattenimento in quanto parte integrante e sostanziale dell'offerta turistica del Comune di Loano.

Art. 27

Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia e le sanzioni del Codice Penale, nei locali e nei luoghi di ritrovo (attività commerciali, di somministrazione, circoli, attività associative), comprese le aree e gli spazi di pertinenza, sono vietati schiamazzi e rumori di qualsiasi tipo che ledano la quiete, la tranquillità ed il riposo delle persone.
2. Nei locali e nei luoghi di ritrovo di cui al comma 1, l'uso di strumenti musicali o altri mezzi di diffusione (televisori, radio e simili) deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune.
3. I titolari, gestori e preposti dei locali e luoghi di ritrovo di cui al comma 1 sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili per scoraggiare rumori e gli schiamazzi derivanti dai propri avventori, nonché ad avvisare tempestivamente le Forze di Polizia nel caso ciò si verifichi.

Art. 28

Rumori e schiamazzi per le strade e in altri siti diversi dai luoghi di ritrovo

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 27, è fatto divieto a chiunque di cagionare schiamazzi e rumori di qualsiasi tipo che ledano la quiete, la tranquillità ed il riposo delle persone.
L'uso di strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune e comunque nel rispetto del "*regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee*".
2. Durante il trasporto, il carico, lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali di qualsiasi tipo per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo a chiunque di attuare tutte le cautele per evitare frastuoni o rumori di qualsiasi tipo che ledano la quiete, la tranquillità ed il riposo delle persone.

Art. 29

Regolamentazione delle immissioni sonore nell'ambiente derivanti da attività rumorose

1. Ferma restando l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia e le sanzioni del Codice Penale, e tenuto conto delle deroghe sui valori di immissione sonora e delle condizioni previste dal "*regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee*", le apparecchiature di diffusione sonora e vocale, con o senza amplificazione, in qualsiasi sito collocate e per qualsiasi finalità adoperate, utilizzate nell'ambito di attività rumorose temporanee o in altre attività particolari (manifestazioni musicali all'aperto, sagre, feste rionali e altre manifestazioni simili, musica dal vivo quali piano bar, concertini e simili, cinema all'aperto, circhi e luna park, attività sportive svolte all'aperto, cantieri edili, stradali e assimilabili, altre

attività occasionali), non devono arrecare disturbo o altro pregiudizio alla quiete ed alla tranquillità delle persone.

Gli eventi autorizzati devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

2. L'amministrazione ai sensi dell'articolo 18 del "*Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee*" disporrà controlli sulle attività di cui al comma 1. In caso di accertata violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento nonché saranno addebitati al trasgressore i costi del controllo.

Art. 30

Disposizioni riguardanti la detenzione e la conduzione degli animali

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia e l'applicazione delle sanzioni del Codice Penale, è vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali (come percuoterli o sottoporli a eccessivi sforzi e rigori climatici).

2. E' vietato abbandonare animali sul territorio comunale.

3. Ferme restando le norme in materia di tutela delle colonie feline cittadine e le zone destinate a fiere per gli animali, è vietato il foraggiamento di qualsiasi animale in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.

4. E' vietato lasciar vagare nelle strade cittadine e comunque in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico qualsiasi animale domestico, da cortile o da stalla.

5. La detenzione e conduzione dei cani deve avvenire nel rispetto delle modalità e condizioni contenute nell'Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute (ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, in vigore).

In particolare, il proprietario e il detentore di un cane hanno l'obbligo di adottare sempre le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (comprese attività commerciali e pubblici esercizi), fatte salve le aree per cani individuate dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento;

b) durante la conduzione, portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

6. E' fatto obbligo a chiunque conduca un cane in ambito urbano di disporre di sacchetti a perdere e di un contenitore di acqua o di altro liquido disinfettante, al fine provvedere alla raccolta degli escrementi ed al lavaggio delle superfici imbrattate.

Gli escrementi così raccolti devono essere conferiti nei pubblici raccoglitori dei rifiuti urbani.

7. E' data facoltà ai titolari di attività commerciali e pubblici esercizi di vietare l'accesso ad animali all'interno delle proprie strutture, dandone indicazione mediante idonea segnaletica di avvertimento, da apporsi in modo visibile dall'esterno dei locali.

8. E' comunque vietato condurre cani e altri animali, anche se muniti di guinzaglio e museruola:

a) nei locali e nelle parti delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che sono adibiti a deposito di generi alimentari o destinati alla preparazione di cibi e bevande;

b) sulla banchina portuale riservata alla vendita di prodotti ittici;

c) negli uffici, nei servizi e nelle strutture pubbliche;

d) nei parchi e comunque in tutte le aree verdi pubbliche, fatte salve quelle riportate nell'elenco individuato dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento e che derogano a tale divieto.

In deroga a quanto sopra stabilito, è consentito il solo attraversamento dei parchi pubblici usufruendo dei percorsi pedonali più brevi.

9. Gli animali devono essere detenuti in maniera tale che:

a) non aggrediscano e non mordano persone o altri animali;

b) non rechino disturbo alla pubblica quiete ed al riposo anche di singole persone;

c) non impediscano il pubblico passaggio nelle necessarie condizioni di tranquillità e sicurezza;

d) abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vivono.

10. Nel caso la detenzione degli animali avvenga senza rispettare le predette modalità, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffidano ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare il perpetrarsi della trasgressione.

11. Le specie animali che costituiscono potenziale pericolo per la salute e l'incolumità pubblica indicate nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996 (e di cui è vietata la detenzione), possono essere introdotti sul territorio del Comune di Loano solo se trasportati su idonei veicoli, adottando ogni precauzione atta ad impedirne la fuga e ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

CAPO IV

DISCIPLINA DI MESTIERI, ATTIVITA' LAVORATIVE E MANIFESTAZIONI

Art. 31

Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatte salve le vigenti normative e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere

esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche e di sicurezza.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 32

Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Premesso che ogni occupazione di area pubblica o comunque di pubblico uso deve essere autorizzata dal Comune con le modalità previste dal *“regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone”* e fatta salva l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, l'esposizione di merci e oggetti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre dieci centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire, per forma, materiale e posizionamento, pericolo od ostacolo per i passanti, in particolare ipovedenti, non vedenti o in carrozzina, **fatto salvo le occupazioni di suolo pubblico nelle modalità autorizzate;**

b) qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno;

c) è vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico;

d) è vietato esporre merci od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 33

Mestieri girovaghi

1. Per mestieri girovaghi si intendono quelle attività *“artigiane”* che sono ambulanti e che producono direttamente, senza organizzazione d'impresa, manufatti, servizi o attività artistiche.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'occupazione di suolo pubblico da parte dei mestieri girovaghi dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) non sia occupata una superficie superiore ai 3 (tre) metri quadrati;

b) la sosta nello stesso luogo non sia superiore ai 30 (trenta) minuti;

c) la nuova collocazione avvenga ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri rispetto alla precedente.

4. E' vietato esercitare i mestieri girovaghi nei pressi di crocevia o sbocchi di vie, scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente capo III, agli artisti di strada (quali, a titolo di esempio, i cantanti, i saltimbanchi, i suonatori), anche se autorizzati, è vietato produrre suoni, sia amplificati che non, ma comunque molesti, tali da arrecare disturbo al riposo ed al lavoro delle persone.

6. Nell'esercizio dei mestieri girovaghi, anche se autorizzati, è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e richiamare l'attenzione con grida, schiamazzi o richieste insistenti.

7. La Giunta Comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività dei mestieri girovaghi.

La Giunta Comunale può altresì stabilire fasce orarie in cui è vietato l'impiego di strumenti musicali o comunque rumorosi.

Art. 34

Cortei funebri

1. I cortei funebri, spostandosi dal luogo dove comunque si trova il feretro, devono percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità comunale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 35

Processioni e manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, devono seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

Art. 36

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, volantini e altri oggetti.

2. E' vietata la consegna di volantini ai passanti e l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta, ad esclusione dei casi indicati nel comma successivo.

3. E' consentita la consegna di volantini ai passanti contenenti omaggi, sconti e similari o per propagandare manifestazioni aventi carattere culturale, religioso turistico, sportivo, politico organizzate o patrocinate da enti pubblici o religiosi, da organismi sindacali, politici o sociali legalmente riconosciuti, comunque da eseguire con orari e modalità da concordare con il Comando Polizia Locale.

4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

TITOLO III
DISPOSIZIONI INERENTI ALLA POLIZIA RURALE

CAPO I
NORME DI SICUREZZA E DI CONTRASTO AL DEGRADO AMBIENTALE

Art. 37

Regolamentazione delle attività agronomiche e di natura rurale

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture ritenute più opportune nel rispetto delle vigenti normative di settore e comunque evitando di causare pericoli o disagi a persone o cose altrui.
2. E' consentito l'allevamento di animali per l'alimentazione nella zona extra urbana, sempre garantendo la protezione degli animali e il rispetto delle norme di settore.
3. E' vietato lasciar vagare nelle strade cittadine e comunque in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, gli animali da allevamento.
4. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali da allevamento sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
5. I terreni, le aree incolte, i giardini e le siepi devono essere sfalciate almeno due volte all'anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 ottobre, al fine di evitare la proliferazione e la diffusione di erbe infestanti e animali nocivi e il pericolo di incendi.

Art. 38

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi tipo.

Art. 39

Abbeveratoi per animali

1. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.
2. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti ed è vietato utilizzarli per il lavaggio di cose, animali e veicoli.

Art. 40

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'amministrazione comunale.
2. Uguale obbligo sussiste per gli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 41

Lavorazione e gestione di terreni prospicienti le strade

1. I frontisti delle strade di pubblica utilità devono evitare che le colture esercitate e i materiali e le attrezzature utilizzate invadano la sede stradale e inibiscano la visibilità necessaria per garantire il pubblico transito.
2. I frontisti devono provvedere alla pulizia del proprio terreno in prossimità del bordo stradale per almeno 1,5 metri, sfalciando ed eliminando le piante infestanti ed asportando i materiali accumulati.
3. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti alle coltivazioni dei campi realizzate in prossimità della sede stradale devono avvenire ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal ciglio stradale e non devono arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.
Se ciò avviene è obbligatorio provvedere alla immediata pulizia o al ripristino.
4. I frontisti e i proprietari limitrofi sono obbligati ad aprire ai lati delle strade, anche interpoderali, una cunetta o un fosso per lo scolo delle acque meteoriche, che deve essere mantenuto costantemente libero in modo da garantirne il regolare e rapido deflusso.
5. I fossi delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito devono essere svuotati e spurgati almeno una volta l'anno a cura e spese dei frontisti e proprietari limitrofi.

In caso di inadempienza, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, il Comune esegue i lavori necessari a spese degli inadempienti.

CAPO II

MODALITA' DI MANTENIMENTO DI TERRENI, FOSSI, ALBERI, PIANTE E ARBUSTI

Art. 42

Distanze per fossi, canali, alberi e piante

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, come definiti dall'art. 892 del Codice Civile, deve osservarsi una distanza di almeno metri 5 dalla linea di confine.

Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto, come definiti dall'art. 892 del Codice Civile, deve osservarsi una distanza di almeno metri 3 dalla linea di confine.

Per le viti, gli arbusti, le piante da frutto allevate a controspalliera, deve osservarsi una distanza di almeno metri 1 dalla linea di confine.

2. Nei terreni incolti confinanti con terreni coltivati deve essere garantita, mediante decespugliamento, potatura o quant'altro, una fascia di almeno 3 metri dal confine di proprietà priva di arbusti e piante, con la sola esclusione delle siepi lungo i fossi.

Art. 43

Recisioni di rami protesi e radici

1. Gli alberi e le siepi confinanti con vie pubbliche, ad uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio non devono oltrepassare il confine, restringere o danneggiare la sede stradale, danneggiare i lampioni stradali e ridurne la luminosità, nascondere la segnaletica e costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio sulla via, sia pedonale e sia veicolare; in caso di danneggiamento di strade, lampioni stradali o segnaletica verticale o comunque di riduzione della visibilità della luminosità stradale o della visibilità della cartellonistica stradale, i costi del ripristino di eventuali danni o sistemazioni sono a carico dei proprietari o dei conduttori.

2. Il materiale derivante dal taglio delle piantagioni e delle siepi deve essere accumulato all'interno della proprietà e smaltito nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Se per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie cadono a terra o in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile e a smaltirli nel rispetto della vigente normativa in materia.

CAPO III

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 44

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

2. Il proprietario del fondo superiore, che altera le condizioni preesistenti con modifiche morfologiche, è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza per garantire il libero deflusso delle acque anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Art. 45

Mantenimento e spurgo di fossi e canali

- 1.** Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici sia privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
- 2.** Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera da garantire il deflusso delle acque senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
- 3.** Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, devono essere mantenute, conservate sgombre e fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
- 4.** Sono vietate le piantagioni e l'esecuzione di qualsiasi altra opera che restringono la sezione normale del deflusso delle acque.
- 5.** È vietato qualunque atto, fatto o opera che altera lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, nonché le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Art. 46

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

- 1.** Fatte salve eventuali altre norme e regolamenti vigenti in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata in corsi d'acqua o canali e, comunque, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui.
- 2.** Lo stesso principio di incanalamento deve essere previsto anche per le acque piovane derivanti da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Art. 47

Canali naturali e artificiali – irrigazione

- 1.** I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
- 2.** Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
- 3.** È fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 48
Rispetto delle acque

1. È vietato danneggiare o sporcare le acque delle condutture pubbliche o private.
2. È altresì vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, pubbliche o private, qualsiasi materiale o sostanza.

Art. 49
Canali ed altre opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione e allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 50
Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia, è vietata l'irrorazione di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e lo spargimento di liquami zootecnici sul terreno entro un raggio di mt 200 (duecento) dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a mt 30 (trenta).

CAPO IV
PASCOLO E CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 51
Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti ed alla viabilità.
2. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.
3. Il pascolo su aree di pertinenza del comune, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico può avvenire solo previo permesso del Comune e alle condizioni da esso stabilite.
4. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
5. Nel caso in cui sia constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato.

Art. 52

Recinzioni con filo spinato

1. Al fine di non arrecare danno a persone e animali, in tutto il territorio comunale è vietato recintare la proprietà con filo spinato.

CAPO V

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 53

Esercizio del diritto di passaggio

1. L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri e i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale.

Art. 54

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale.

2. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

3. È fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello, delimitazione, indicazione e quant'altro esposti lungo i tracciati e/o sui siti utilizzati, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
**SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI A TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA
DI RIMESSA IN PRISTINO**

Art. 55
Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nella Dirigenza della Segreteria Generale ai sensi del "*Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi*"; i proventi sono destinati al Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 56
**Cessazione dell'illecito, rimessa in pristino, esecuzione d'ufficio, sanzioni
conseguenti**

1. L'accertamento comporta sempre l'obbligo di cessare il comportamento e/o l'attività che viola le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. In tutti i casi in cui la violazione di una norma del presente Regolamento comporta anche un'alterazione dello stato dei luoghi, dovrà sempre conseguire il ripristino da parte del trasgressore, da effettuarsi con le modalità e nei termini espressamente indicati nel verbale di accertamento e/o di contestazione della violazione.
L'accertatore stabilisce il termine di rimessa in pristino, che comunque non può essere superiore a giorni 15 (quindici); il termine può essere prorogato per una sola volta, solo a seguito di richiesta motivata.
Nei casi in cui le circostanze lo esigono, l'accertatore dispone di adempiere immediatamente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dandone sempre menzione nel verbale.

3. Nel caso in cui la rimessa in pristino sia riferita ad una proprietà condominiale e non sia possibile individuare un singolo trasgressore, la stessa sarà disposta nei confronti dell'Amministratore del condominio, se esistente, ovvero nei confronti di tutti i proprietari in solido fra loro.

4. Qualora il trasgressore non adempia alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2, il Comune provvede d'ufficio, con addebito al trasgressore delle spese sostenute.

5. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e/o del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità e nei termini di cui al comma 2, è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 57 **Ordinanza Sindacale**

1. A seguito del verbale di accertamento, il sindaco o il responsabile del servizio comunale nell'ambito delle rispettive competenze, possono emettere ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e/o dei manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

2. L'inottemperanza di ordinanza emessa ai sensi del comma 1 è punita con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 58 **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le diverse determinazioni del pagamento in misura ridotta di cui ai successivi commi, previste con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L. 689/1981 da adottarsi conseguentemente all'approvazione del presente Regolamento, alla quale si rinvia per la determinazione delle sanzioni in misura ridotta in relazione alle violazioni ivi contemplate.

CAPO II **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 59 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga il precedente regolamento adottato di polizia urbana, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le ordinanze emesse negli anni seguenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

